

Whistleblowing Policy Procedura per la segnalazione di illeciti e violazioni del Modello Organizzativo aziendale

Il **D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, dà attuazione alla **Direttiva (UE) 2019/1937** e raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che nel settore privato; ne deriva una disciplina organica e uniforme, finalizzata a una maggiore **tutela del whistleblower**, ovvero la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Chi può segnalare?

Dipendenti, tirocinanti, collaboratori, persone con funzioni di direzione, amministrazione e controllo, consulenti, fornitori e qualsiasi terzo in rapporti d'affari con Fondazione OIC Onlus:

- quando il rapporto è in corso;
- quando il rapporto non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati, ex consulenti, ex fornitori,...).

Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (a titolo esemplificativo: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, Reati societari, Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Reati informatici, Reati ambientali, Reati tributari) o violazioni del Modello Organizzativo, dei protocolli ivi previsti e delle procedure aziendali in esso richiamate.
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato).
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Non possono invece essere segnalate contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o al rapporto commerciale.

Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo aziendale possono essere consultati nel sito internet della Fondazione.

La presente Informativa è applicabile a tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti di Fondazione OIC Onlus, nonché a chiunque sia in relazione di interessi con la Società ed è introdotta al fine di regolare il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni da chiunque provenienti o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima.

I canali di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- Canale Interno;
- Canale Esterno;
- Divulgazione pubblica.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto, in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di determinate condizioni, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Canale Interno

Fondazione O.I.C. Onlus ha deciso di affidare la gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, soggetto indipendente preposto alla ricezione e all'esame delle Segnalazioni.

In capo a tale soggetto sussiste l'obbligo di mantenere riservata l'identità dei segnalanti e di non utilizzare le informazioni ricevute al di fuori dei fini istruttori che gli competono.

Il Segnalante potrà trasmettere la segnalazione all'Organismo di Vigilanza, attraverso l'utilizzo del portale "**My Whistleblowing**" collegato al software My Governance, quale canale idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, in ossequio alla normativa.

Per utilizzare il portale “*My Whistleblowing*” e trasmettere una segnalazione è necessario seguire i seguenti passaggi:

1. Accedere al link <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/fondazione-opera-immacolata-concezione-onlus/> compilando il *form*, inserendo nome, cognome e un indirizzo e-mail personale (si prega di non utilizzare quello aziendale come richiesto dal Garante della Privacy)

Compilare il form per ricevere le Credenziali Univoche di Accesso

Nome

Cognome

Email *

L'indirizzo e-mail è necessario al solo fine della registrazione. Il suo indirizzo e-mail non sarà visibile alla Società. Servirà unicamente per ricevere notifiche di eventuali nuove comunicazioni, da parte dei Gestori della Segnalazione.

Dichiaro di aver letto e accettato l'Informativa Privacy *

Invia

Sei già registrato? [Clicca per accedere](#)
Password dimenticata? [Clicca per resettare](#)
Per qualsiasi dubbio o necessità contattaci [cliccando qui](#)

2. Seguire le indicazioni ricevute con la e-mail contenente le Credenziali Univoche di Accesso;
3. Accedere all'account con le proprie credenziali;
4. Selezionare l'opzione “CREA SEGNALAZIONE”;
5. Sarà possibile, a questo punto, procedere con la segnalazione scegliendo liberamente tra:
 - a) Forma anonima utilizzando l'apposita funzione;
 - b) Forma non anonima, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza previste dalla legge;

6. Stabilita la modalità di segnalazione, il/la segnalante procederà compilando il *form*. I campi contrassegnati dal simbolo “*” sono obbligatori, mentre alcuni campi sono aperti e dovranno avere un numero minimo di caratteri.

Il sistema, così come strutturato, garantisce infatti la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione, ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es. prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

La segnalazione, oltre ad essere tempestiva, deve rivestire il grado di completezza più ampio possibile e contenere, preferibilmente, i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'eventuale indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'eventuale indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Come sono gestite le segnalazioni effettuate tramite il Canale Interno

All'inserimento della segnalazione nel portale “*My Whistleblowing*” il sistema rilascia l'avviso di ricevimento della segnalazione e, contestualmente, fornisce l'informativa sulla tutela della privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016.

Le segnalazioni che confluiscono sul portale, sono visibili al solo soggetto deputato alla loro gestione che, si caratterizza per autonomia ed indipendenza, rispetto alla realtà aziendale nel cui ambito vengono perpetrate le violazioni oggetto di segnalazione e, in particolare tale soggetto:

- a) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- b) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, svolgendo gli approfondimenti necessari ed informando degli esiti le funzioni aziendali competenti e mantenendo sempre la riservatezza sull'identità del segnalante;
- c) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Canale Esterno

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l'ANAC.

E' possibile inviare una segnalazione all'ANAC solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni all'ANAC possono essere trasmesse in forma scritta (tramite la piattaforma informatica) in forma orale (attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, infine, mediante un incontro diretto).

Divulgazione Pubblica

Divulgare pubblicamente vuol dire *“rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”*.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione.

TUTELA DEL SEGNALANTE

L'identità del Segnalante (il cosiddetto "whistleblower") è **protetta e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso (cd obbligo di riservatezza)**.

Il sistema articolato da Fondazione O.I.C. Onlus garantisce adeguata protezione dell'identità del segnalante, censurando ogni condotta che violi le misure poste a tutela dello stesso.

Nei confronti del Segnalante **non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria**, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione. Il licenziamento ritorsivo, il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante sono nulli.

TUTELA DELLA PERSONA OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La persona o l'ente oggetto di segnalazione di violazioni dovrà essere informato, una volta svolte le prime verifiche finalizzate a comprendere la consistenza della segnalazione.

In particolare, il Segnalato dovrà essere informato in merito ai fatti per i quali è accusato e, avrà la possibilità di illustrare la propria versione dei fatti, sulla base dei quali è stata formulata la segnalazione.

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni infondate e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

PERDITA DELLE TUTELE

Quando è accertata, anche soltanto con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante (il cosiddetto "whistleblower") per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque, per i medesimi reati, commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Nel caso di perdita delle tutele da parte del segnalante, l'ANAC, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile (nel qual caso vengono comminate le sanzioni penali previste dalla legge), può comminare una sanzione economica da 500 a 2.500 euro.